

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

► M4 REGOLAMENTO (CE) N. 2809/2000 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2000

che stabilisce le modalità di applicazione, per i prodotti del settore cerealicolo, dei regolamenti (CE) n. 2290/2000 e (CE) n. 2851/2000, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli provenienti, rispettivamente, dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Repubblica di Polonia e che abroga il regolamento (CE) n. 1218/

96 ◀

(GU L 326 del 22.12.2000, pag. 16)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 2864/2000 della Commissione del 27 dicembre 2000	L 333	3	29.12.2000
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 573/2003 della Commissione del 28 marzo 2003	L 82	25	29.3.2003
► <u>M3</u>	Regolamento (CE) n. 788/2003 della Commissione dell'8 maggio 2003	L 115	25	9.5.2003
► <u>M4</u>	Regolamento (CE) n. 925/2003 della Commissione del 27 maggio 2003	L 131	3	28.5.2003
► <u>M5</u>	modificato dal regolamento (CE) n. 969/2003 della Commissione del 5 giugno 2003	L 139	23	6.6.2003

▼B

▼M4

REGOLAMENTO (CE) N. 2809/2000 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2000

che stabilisce le modalità di applicazione, per i prodotti del settore cerealicolo, dei regolamenti (CE) n. 2290/2000 e (CE) n. 2851/2000, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli provenienti, rispettivamente, dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Repubblica di Polonia e che abroga il regolamento (CE) n. 1218/96

▼B

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visti i regolamenti (CE) n. 2290/2000 ⁽¹⁾, (CE) n. 2433/2000 ⁽²⁾, (CE) n. 2434/2000 ⁽³⁾ e (CE) n. 2435/2000 ⁽⁴⁾ del Consiglio, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevedono l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei conclusi, rispettivamente, con la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Romania, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 2435/2000, la Comunità europea si è impegnata a stabilire per ogni campagna di commercializzazione, a partire dal 1° luglio 2000, contingenti tariffari d'importazione a dazio ridotto o nullo di 2 750 tonnellate di frumento tenero (numero d'ordine del contingente 09.4663) e 1 750 tonnellate di miglio (numero d'ordine 09.4664) originarie della Repubblica di Bulgaria, 34 250 tonnellate di orzo per la produzione di malto (numero d'ordine 09.4617), 16 875 tonnellate di farina di frumento (numero d'ordine 09.4618) e 45 250 tonnellate di malto, non torrefatto, diverso da quello di frumento (numero d'ordine 09.4619) originarie della Repubblica ceca, 17 000 tonnellate di orzo per la produzione di malto (numero d'ordine 09.4617), 16 875 tonnellate di farina di frumento (numero d'ordine 09.4618) e 18 125 tonnellate di malto, non torrefatto, diverso da quello di frumento (numero d'ordine 09.4619) originarie della Repubblica slovacca e di 25 000 tonnellate di frumento (grano) tenero (numero d'ordine 09.4759) originarie della Romania.
- (2) I regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 2435/2000 prevedono che la gestione di alcuni di questi contingenti sia effettuata conformemente alle disposizioni degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 ⁽⁶⁾. Per motivi di semplificazione e tenuto conto del volume esiguo dei contingenti di origine bulgara, è opportuno applicare anche a questi contingenti le disposizioni suddette del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (3) Per consentire l'importazione ordinata e senza fini speculativi dei prodotti cerealicoli contemplati dai contingenti tariffari di origine ceca, slovacca e romena, occorre prevedere che le impor-

⁽¹⁾ GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

▼B

tazioni in parola siano subordinate al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati, tali titoli sono rilasciati, a richiesta degli interessati, dopo un periodo di riflessione applicando, ove del caso, un coefficiente di riduzione dei quantitativi chiesti.

- (4) Per la corretta gestione di tali contingenti occorre prevedere dei termini per la presentazione delle domande di titoli nonché, in deroga agli articoli 8 e 19 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽¹⁾, gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli stessi.
- (5) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli d'importazione siano validi dalla data in cui sono rilasciati sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.
- (6) Per garantire una gestione efficace di tale contingente è necessario, da un lato, che i titoli d'importazione non siano trasferibili e, dall'altro, che la cauzione relativa ai titoli d'importazione, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2000 ⁽³⁾, sia fissata ad un livello relativamente elevato.
- (7) Per le medesime ragioni, occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca fra la Commissione e gli Stati membri dei quantitativi richiesti e importati.
- (8) Occorre rammentare che il rimborso dei dazi all'importazione per i prodotti dei codici NC 1107 10 19 e 1001 90 99 (contingenti con numero d'ordine 09.4619 per la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca e numero d'ordine 09.4759 per la Romania) di cui ai punti II, III e VI dell'allegato del regolamento (CE) n. 1218/96 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2511/2000 ⁽⁵⁾, nella versione anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, e importati sulla scorta dei titoli chiesti a decorrere dal 1° luglio 2000 viene effettuato conformemente alle disposizioni degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (9) Il regolamento (CE) n. 1218/96 prevede le modalità applicabili all'importazione di taluni cereali provenienti dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dalla Romania nel quadro dei contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2435/98 ⁽⁷⁾. Tali disposizioni non sono più necessarie. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1218/96 per sopprimerle.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione di frumento (grano) tenero del codice NC 1001 90 99 (contingente con numero d'ordine 09.4663) e di miglio del codice NC 1008 20 00 (contingente con numero d'ordine 09.4664) originari della Repubblica di Bulgaria è gestita dalla Commissione in conformità delle

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 250 del 5.10.2000, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU L 289 del 16.11.2000, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 30.12.1995, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU L 303 del 13.11.1998, pag. 1.

▼B

disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

▼M4*Articolo 2*

L'importazione dei prodotti elencati nell'allegato I originari della Repubblica di Polonia che fruiscono dell'esonero totale dal dazio all'importazione, nei limiti delle quantità indicate nell'allegato I, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

▼B*Articolo 3*

I prodotti di cui agli articoli 1 e 2 sono immessi in libera pratica dietro presentazione del certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'accordo europeo concluso con tale paese, ovvero di una dichiarazione su fattura emessa dall'esportatore conformemente alle disposizioni del citato protocollo.

Articolo 4

1. Le domande di titoli d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 2 sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles). Ogni domanda di titolo deve indicare un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile per l'importazione del prodotto di cui trattasi a titolo della campagna considerata.

2. Lo stesso giorno e conformemente al modello che figura nell'allegato II, le autorità competenti comunicano alla Commissione, mediante fax al numero (32-2) 295 25 15 ed entro le ore 18 (ora di Bruxelles), il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione.

Questa informazione deve essere comunicata separatamente da quella relativa alle altre domande di titoli d'importazione dei cereali, precisando il numero e il titolo del presente regolamento, conformemente al modello che figura nell'allegato II.

3. Se il cumulo dei quantitativi concessi per ciascun prodotto dall'inizio della campagna con quelli richiesti il giorno di cui trattasi supera il quantitativo del contingente per la campagna considerata, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti il giorno di cui trattasi, entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande.

4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. Lo stesso giorno, le autorità competenti comunicano alla Commissione, mediante fax al numero (32-2) 295 25 15 ed entro le ore 18 (ora di Bruxelles), il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono rilasciati titoli d'importazione.

5. Conformemente a quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la durata di validità del titolo è calcolata dal giorno del rilascio effettivo.

Articolo 5

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95, i titoli d'importazione sono validi sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

Articolo 6

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti che derivano dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

▼B*Articolo 7*

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra «0».

Articolo 8

La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano

- a) nella casella 8, il nome del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese;
- b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:
 - Reglamento (CE) n° 2809/2000
 - Forordning (EF) nr. 2809/2000
 - Verordnung (EG) Nr. 2809/2000
 - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2809/2000
 - Regulation (EC) No 2809/2000
 - Règlement (CE) n° 2809/2000
 - Regolamento (CE) n. 2809/2000
 - Verordening (EG) nr. 2809/2000
 - Regulamento (CE) n.º 2809/2000
 - Asetus (EY) n:o 2809/2000
 - Förordning (EG) nr 2809/2000;
- c) nella casella 24, l'aliquota del dazio all'importazione applicabile.

Articolo 9

In deroga all'articolo 10, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR per tonnellata.

▼M1*Articolo 10*

Il regolamento (CE) n. 1218/96 è abrogato.

▼B*Articolo 11*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ M1

ALLEGATO I

(NPF: Dazio della nazione più favorita)

Paese d'origine	Codice NC	Numero d'ordine del contingente	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile	Quantità annuale dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (tonnellate)	Incremento annuo delle quantità dall'1.7.2001 (tonnellate)
▼ <u>M4</u> _____						
▼ <u>M3</u> _____						
▼ <u>M2</u> _____						
▼ <u>M1</u> Repubblica di Polonia	1001 90	09.4831	Frumento (grano) tenero	esenzione	200 000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	40 000

⁽¹⁾ La quantità di base per gli aumenti annui è di 400 000 tonnellate.

⁽²⁾ La quantità di 200 000 tonnellate si applica dal 1° gennaio al 30 giugno 2001.

▼B*ALLEGATO II***Modello di comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2**

Designazione delle merci	Codice NC	Numero d'origine del contingente	Paese d'origine	Quantitativo chiesto (tonnellate)